

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N.241/1990

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Umbertini" – Ente Sanitario di diritto pubblico – di seguito denominato anche semplicemente "IZSLER", con sede legale in Brescia, via Bianchi, n.9, C.F. e P.I VA n.00284840170, PEC protocollogenerale@cert.izsler.it, rappresentato dal legale rappresentante il Direttore Generale Dott. Piero Frazzi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'IZSLER,

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato "CNR", con sede e domicilio fiscale in Roma, in Piazzale Aldo Moro n.7, Codice Fiscale n. 80054330586, Partita IVA 02118311006, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it agli effetti del presente atto rappresentato dal legale rappresentante Prof. Maria Chiara Carrozza,

di seguito congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'IZSLER è un ente sanitario di diritto pubblico ed opera come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e funzioni inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare, secondo quanto stabilito dall'intesa interregionale ratificata con legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 e con legge della Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22;
- ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto l'IZSLER svolge, in particolare, i seguenti compiti: "*a) ricerca sperimentale sulla prevenzione, eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive degli animali; b) ricerca in materia di igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche e del benessere animale*"; *c) supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e miglioramento delle produzioni animali; e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale (...); k) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti (...); n) esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione; o) esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti nonché degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale*".
- il CNR è un Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, a cui è attribuito il compito di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo l'innovazione, l'internazionalizzazione del "sistema ricerca" e favorendo la competitività del sistema industriale.

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti hanno interesse a cooperare nel settore della ricerca e del controllo sulle malattie degli animali di interesse zootecnico e sulla salubrità degli alimenti.
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è il rapporto di collaborazione tra IZSLER e CNR nel settore della ricerca e del controllo sulle malattie e la fisiologia degli animali di interesse zootecnico, sulla salubrità degli alimenti, e sull'ambiente in un'ottica "One Health", con particolare riferimento agli studi sulla caratterizzazione molecolare di microrganismi e allo sviluppo di metodi diagnostici innovativi.

Art. 3

(Impegni reciproci)

Entrambe le Parti si impegnano:

- a svolgere studi e ricerche congiunti su progetti specifici nelle tematiche di cui all'art.2;
- a partecipare congiuntamente a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- a svolgere attività di ricerca e di formazione;
- a consentire l'accesso alle rispettive strutture (ivi compresi archivi, biblioteche e servizi bibliotecari) al personale impegnato nell'esecuzione delle attività oggetto della presente collaborazione, secondo le proprie disponibilità e nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- a mettere a reciproca disposizione l'uso di attrezzature, reagenti, materiali che si rendano necessari per l'espletamento delle attività oggetto di collaborazione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le singole attività oggetto di collaborazione, le modalità di svolgimento e la relativa tempistica, potranno essere dettagliate dalle Parti mediante la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi, da intendersi ad integrazione del presente Accordo.

Il personale di una Parte che dovesse recarsi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo le vigenti normative in materia.

Art. 5
(Oneri)

Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri derivanti da ciascuna iniziativa da realizzarsi in collaborazione saranno individuati e ripartiti fra le Parti nei relativi Accordi Attuativi, che preciseranno i reciproci impegni in termini di risorse umane, strumentali ed economiche.

Art. 6
(Responsabili scientifici)

Responsabile scientifico e della corretta esecuzione del presente Accordo per l'IZSLER è il Dott. Giorgio Varisco.

Responsabile scientifico e della corretta esecuzione del presente Accordo per il CNR è la dott.ssa Bianca Maria Elisabetta Castiglioni.

Tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'intestazione del presente contratto.

A conclusione del presente accordo ciascun responsabile relazionerà al proprio Ente di appartenenza in merito alle attività eseguite e ai risultati ottenuti.

Art. 7
(Durata, proroga, recesso)

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del comma *2bis* dell'art. 15 della L. n.241/1990 ed ha la durata di 5 anni a partire dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo contraente firmatario.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività oggetto di collaborazione a causa di eventuali restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID-19.

È ammessa la proroga del presente Accordo per una sola volta e per un periodo di pari e/o inferiore durata, mediante richiesta scritta di una delle Parti da trasmettere via PEC almeno 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza al domicilio dell'altra Parte indicato all'art. 14. L'eventuale accettazione della richiesta di proroga avanzata da una Parte dovrà essere redatta su separato documento e inviata mediante PEC al domicilio dell'altra Parte indicato all'art. 14.

Al termine dell'Accordo le Parti, per il tramite dei rispettivi responsabili scientifici indicati all'art. 6, redigeranno una relazione valutativa e descrittiva delle attività svolte nell'ambito della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di proroga, a questa dovrà aggiungersi una relazione sulle ragioni della prosecuzione della collaborazione.

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso di esecuzione.

Art.8

(Divieto di cessione)

È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Parimenti è vietato, senza il consenso scritto dell'altra Parte, il sub-affidamento a terzi, in tutto o in parte, dei servizi e delle attività oggetto del presente Accordo.

Art.9

(Modifiche contrattuali)

Eventuali modifiche potranno essere concordate solo sulla base di specifici accordi scritti intervenuti tra le parti che entreranno a far parte integrante del presente contratto.

Art.10

(Obblighi di riservatezza e confidenzialità)

Le seguenti disposizioni regolano la riservatezza che dovrà essere mantenuta sulle Informazioni Confidenziali che saranno scambiate fra le Parti in esecuzione del presente Accordo.

Per "*Informazioni Confidenziali*" si intendono tutte le informazioni comunicate da CNR a IZSLER e viceversa per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che siano di pubblico dominio e/o già conosciuti dalla Parte ricevente alla data di comunicazione, alle informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico per causa non imputabile alla Parte ricevente, ovvero alle informazioni che siano state acquisite senza vincolo di segretezza da terzi.

Ciascuna delle Parti si impegna in particolare:

- a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Confidenziali ricevute, adottando adeguate misure di sicurezza;
- a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali ricevute nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti e salvo in ogni caso gli obblighi derivanti in capo all'IZSLER quale Ente di diritto pubblico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.

In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri impiegati, dirigenti e/o collaboratori che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato in forma scritta a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.

Nel caso in cui per legge o per ordine dell'autorità giudiziaria una delle Parti sia obbligata a rivelare Informazioni Confidenziali, la stessa deve fornire all'altra Parte tempestiva comunicazione scritta. Inoltre, le Informazioni Confidenziali possono essere comunicate nella misura richiesta, nel corso di ispezioni o indagini da parte dell'UE o da parte di agenzie di regolamentazione europee, statali o locali alla cui giurisdizione IZSLER e/o CNR sono soggette e che ha/hanno il diritto legale di controllare documenti contenenti le Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte dovrà dare tempestiva notifica all'altra Parte della avvenuta divulgazione.

Art.11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo di ciascuna Parte, prestato al conseguimento del risultato inventivo e fatto salvo il diritto morale dell'autore. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione solo previo consenso espresso di entrambe le Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e alle parti che l'hanno sottoscritta.

In caso di risultati suscettibili di tutela brevettuale l'IZSLER e CNR si impegnano reciprocamente a rinviare ogni tipo di pubblicazione scientifica in attesa del deposito dell'istanza di tutela brevettuale.

L'eventuale brevettazione, registrazione di marchi conseguiti in comune, ovvero la gestione delle invenzioni e/o opere dell'ingegno conseguite in comune e derivanti dall'attività di cui al presente Accordo è rinviata ad una successiva regolamentazione convenzionale fra le Parti. Ciascuna delle Parti disciplinerà autonomamente i rapporti intercorrenti fra la stessa e i propri dipendenti autori dell'ipotesi inventiva.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra di esse.

Art.12

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altra parte;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale dell'altro ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art.13
(Copertura Assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità verso i terzi prevista dalla normativa vigente, del proprio personale strutturato o non strutturato che, in virtù della presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico dell'IZSLER e del CNR in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Nell'ipotesi che l'Ente ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ente di appartenenza presso il domicilio indicato all'art.18.

Le Parti si danno, altresì, reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate tutte le misure in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 (o Covid-19).

Art. 14
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti in qualità di autonomi titolari del trattamento si impegnano a trattare e comunicare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE n.679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere tali dati, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Il CNR dichiara di aver preso completa visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito internet di IZSLER al seguente link: <https://www.izsler.it/privacy/>.

Art. 15
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'IZSLER in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del già menzionato D.P.R.-autorizzazione n.143 del 8.7.2014 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 comma II D.P.R. del 26 aprile 1986, n.131.

Art.16
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- l'IZSLER, in Brescia (BS), via A. Bianchi 9 – 25124, PEC: protocollogenerale@cert.izsler.it.
- Il CNR, in Roma, Piazzale Aldo Moro n.7, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 17
(Patto di integrità)

Il CNR si impegna a rispettare il Patto di Integrità adottato dall'IZSLER e allegato alla presente Accordo (All. A).

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di accettare, nei limiti ad esse applicabili, i principi e le disposizioni dei rispettivi codici di comportamento e dei vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le Parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui al capoverso precedente e dichiarano di essere consapevoli e accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.

Le Parti sono consapevoli e accettano che i dati relativi al presente Accordo possono essere comunicati o pubblicati ai sensi della vigente normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 18
(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.

Per IZSLER
Il Direttore Generale
Dott. Piero Frazzi

Per CNR
Il Legale rappresentante
Prof. Maria Chiara Carrozza



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

PATTO DI INTEGRITA' PER LA STIPULA E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI

Articolo 1

1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra l'IZSLER e l'altro Contraente nell'ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione di qualsivoglia atto di natura negoziale (d'ora in avanti accordo).
2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'IZSLER e i propri dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall'altro, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza.

Articolo 2

1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo, ciascuna parte:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi;
 - 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto dell'accordo e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura;
 - 1.3 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.4 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.5 si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato;
 - 1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
 - 1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nelle trattative per la stipula e nell'esecuzione dell'accordo, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza applicabili ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti.

Articolo 3

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio.
2. La violazione del Patto comporta la risoluzione dell'accordo, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria.

Articolo 4

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione dell'accordo.